COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis
Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170
www.comune.oristano.it

ORDINANZA SINDACALE N° 3 DEL 18/03/2021

Oggetto: ULTERIORI DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19

IL SINDACO

VISTO il D. L. n. 2 14 gennaio 2021 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 29 del 12 marzo 2021;

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 35 del 22 maggio 2020;

CONSIDERATO che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, dispone che "*alla Regione Sardegna si applicano le misure di cui alla c.d. "zona bianca" come determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.*"

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 marzo 2021;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 8 del 15 marzo 2021 ed in particolare il punto 4) dell'Ordinanza RAS n. 8 del 15.03.2021 che recita: *"Salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione dei dati epidemiologici della regione, alla Regione Sardegna – pur collocata dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 28 febbraio 2021 e successivamente confermata in zona "bianca" – continuano ad applicarsi le misure di cui al Capo III del DPCM 2 marzo 2021 (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla) relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate, fatta eccezione per la disciplina specifica";*

VALUTATO che, in ragione di una considerevole diminuzione dei casi di positività da Covid-19 registratasi nelle ultime settimane nel territorio comunale, si ritiene opportuno di revocare la propria ordinanza n. 26 del 10 settembre 2020 *"Emergenza Covid-19. Sospensione temporanea manifestazioni e eventi pubblici nel territorio comunale di Oristano",* fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'art. 10 Capo III del D.P.C.M. del 02 marzo 2021;

CONSIDERATO, inoltre, che nei giorni precedenti l'adozione del presente atto, si sono verificati fenomeni di aggregazione incontrollata tra i più giovani, sfociati nell'abuso nel consumo di sostanze alcoliche ed in spiacevoli episodi di violenza che hanno creato turbative all'ordine ed alla sicurezza pubblica;

RAVVISATA la necessità di rafforzare le misure a tutela della sicurezza pubblica e urbana impartendo prescrizioni a carattere generale relative al consumo e all'abuso di bevande alcooliche, ed alla detenzione di bottiglie e contenitori in vetro che potrebbero essere utilizzati per causare danni a persone, beni pubblici e privati;

RITENUTO altresì, essenziale adottare tali misure anche a tutela della salute pubblica, ai sensi dell'articolo 50 del T.U.E.L. e al fine di consentire il mantenimento dell'apertura delle attività economiche concesse dalla permanenza in "zona bianca";

VISTI:

1. l'articolo 54, commi 4 e 4 bis, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, il quale attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, contrastare situazioni urbane di degrado, fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool, comportamenti che possono danneggiare il patrimonio pubblico e privato, impedendone la fruibilità o determinando lo scadimento della qualità urbana;
2. il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008;
3. l'articolo 50 del T.U.E.L. adottato con D. Lgs. 276/2000;

INFORMATO preventivamente il Prefetto, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, Decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo statuto Comunale;

PER i motivi sopra indicati;

ORDINA

1. la revoca della propria Ordinanza n. 26 del 10 settembre 2020, *"Emergenza Covid-19. Sospensione temporanea manifestazioni e eventi pubblici nel territorio comunale di Oristano",* fermo restando che per lo svolgimento di tali manifestazioni ed eventi dovrà essere rispettato quanto disposto dall'art. 10 del D.P.C.M. del 02 marzo 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. dalle ore 16:00 del venerdì e fino alle ore 24 della domenica, dei seguenti fine settimana: 19, 20, 21 marzo 2021 - 26, 27, 28 marzo 2021 - 02, 03, 04 aprile 2021 – per l'intera giornata del 05 (Pasquetta) aprile 2021:

a) è vietato il consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico dell'intero territorio comunale;

b) sono vietati il porto e la detenzione di bottiglie, contenitori di vetro nonché di lattine in metallo e bottiglie di plastica, o di qualsiasi altro contenitore detenuti ai fini del consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico dell'intero territorio comunale;

c) i suddetti divieti non si applicano all'interno dei pubblici esercizi ed assimilabili che somministrano bevande, né nelle aree di suolo pubblico date, anche temporaneamente, in concessione ai predetti esercizi e a condizione che gli avventori occupino regolarmente posti a sedere ai tavoli;

DEMANDA

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Comandante Polizia Locale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione), alla Guardia di Finanza, ai fini della sua applicazione.

AVVERTE

Che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da Euro 25,00 ad Euro 500,00, come stabilito dall'articolo 7 *bis* del Decreto Legislativo 267/2000.

TRASMETTE

La presente ordinanza al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, lì 18/03/2021

Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale